

 **ISTITUTO COMPRENSIVO ASSISI 1**

 Via Sant’Antonio, 1 – 06081 Assisi (PG)

 Tel. 075 812360 Fax. 075 815159

 Web: www.assisiuno.edu.it

 PEO pgic83500t@istruzione.it

 PEC pgic83500t@pec.istruzione.it

**CF 80004090546**

Ai genitori alunni I.C. Assisi 1

Ai docenti I.C. Assisi 1

Al personale ATA

Al Sito Web

**Oggetto: Nuove misure di contenimento Covid 19**

Gentili Docenti, Gentili Famiglie,

vengono di seguito presentate le nuove norme di contenimento dell'epidemia Sars-CoV2 che a partire dal 7 Gennaio 2022 regolano isolamenti, quarantene e tracciamenti, con particolare riferimento all’ambito scolastico.

Si ricorda che tutte le segnalazioni di positività, di contatto stretto, gli esiti dei tamponi di controllo e ogni altre questione,vanno tempestivamente comunicati via mail all’indirizzo istituzionale e al referente Covid di ciascun plesso. Verrà data una risposta il prima possibile, compatibilmente allo stato di emergenza che stiamo tutti vivendo.

Fonti Normative

Le indicazioni qui presentate fanno riferimento al seguente quadro legislativo, disponibile in forma estesa alla pagina del sito scolastico dedicata all’emergenza CoViD-19

- Nota ministeriale n. 11 del 8 Gennaio 2022 "Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico".

- Decreto Legge 7 gennaio 2022 n. 1 "Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

- Circolare Ministero della Salute n. 60136 del 30-12-2021 "Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguitoalla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron".

- Decreto Legge n. 229 del 30 dicembre 2021 "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia".

- Nuove disposizioni COVID Umbria

Se una persona si contagia col Coronavirus (e perciò risulta positiva al tampone rapido, antigenico o molecolare), ha il dovere di informare immediatamente il proprio medico e attuare l’isolamento al fine di evitare il propagarsi dell’infezione ad altri soggetti: dovrà quindi separarsi dagli altri, soprattutto dai i conviventi (ad es. isolamento in camera privata, bagno e/o salviette ad uso esclusivo, pasti consumati individualmente, etc.).

Le modalità di conduzione dell’isolamento sono diverse a seconda dello stato di vaccinazione/guarigione del soggetto:

A**. I soggetti contagiati (positivi):**

o non vaccinati

o oppure, che non hanno completato il primo ciclo di vaccinazione (due dosi)

o oppure, che hanno completato il primo ciclo di vaccinazione (due dosi) da oltre 120 giorni,

devono restare in isolamento per **10 giorni** (purché asintomatici da almeno 3 giorni) e sottoporsi al test di

controllo al termine dell'isolamento. Potranno uscire dall'isolamento se il test avrà dato esito negativo

B. **Per i soggetti contagiati (positivi):**

o che hanno ricevuto la dose booster (terza dose)

o oppure, che hanno completato il ciclo vaccinale (due dosi) da meno di 120 giorni,

l’isolamento viene ridotto a **7 giorni**, purché siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno

3 giorni. Al termine dei 7 giorni, dovranno sottoporsi al test di controllo e potranno uscire dall'isolamento solo se

il test avrà dato esito negativo.

In tutti i casi descritti, per la cessazione dell’isolamento è necessario l’esito negativo di un test antigenico rapido o

molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’AUSL e al referente CoViD del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione dell’isolamento e il rientro a scuola.

3**. Contatto stretto con una caso positivo CoViD**: regole per quarantena (autorsorveglianza)

Se una persona entra a stretto contatto con un caso conclamato positivo al CoViD (quindi positivo al test rapido

antigenico o molecolare), ha il dovere di informare immediatamente il proprio medico e attuare la quarantena.

In particolare:

- Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso positivo è verificato quando:

o una persona vive nella stessa casa di un caso COVID-19

o una persona ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)

o una persona ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad

esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)

o una persona ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore

di 2 metri e di almeno 15 minuti

o una persona si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa

dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei

o un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure

personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei

DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei

o una persona ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in

qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il

personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto

- La “quarantena” riguarda i soggetti che non hanno ancora effettuato nessun tampone, e quindi clinicamente sani, ma che sono stati identificati come contatti stretti di soggetti diagnosticati positivi tramite tampone al sars-cov2. A differenza dell’isolamento, a parte la tipologia del soggetto interessato, la quarantena consiste nella restrizione dei movimenti e dei contatti con le altre persone: non si può uscire dalla propria abitazione (se non per andare ad effettuare il tampone) fino al termine della quarantena.

La durata e la modalità della quarantena dipende dalla situazione vaccinale del soggetto:

- Per chi non è vaccinato e ha un contatto stretto con un positivo è prevista la quarantena di 10 giorni e al

termine un tampone negativo di rientro.

- Non è più prevista la quarantena, invece, per chi ha avuto un contatto stretto con un positivo, tuttavia

o ha effettuato la terza dose

o oppure ha ricevuto la seconda dose da meno di 120 giorni

o oppure è guarito dal covid da meno di 120 giorni.

In questo caso, è prevista l'auto-sorveglianza: “è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

In entrambi i casi (quarantena – autorsorveglianza) si prevede che la cessazione consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in quest’ultimo caso la trasmissione all’AUSL e al referente CoViD del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza, e il rientro a scuola in presenza

4. Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in AMBITO SCOLASTICO

**Scuola dell’infanzia e servizi educativi per l’infanzia (0-6 anni)**

- con **un caso di positività** si applica al gruppo/sezione la sospensione delle attività per 10 giorni con test di uscita dalla stessa con tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

La circolare 11 dell’8 gennaio 2022 del Ministero Istruzione e della Salute prevede per il personale (della scuola ed esterno) che abbia svolto nella sezione la propria attività di servizio in presenza per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle ultime 48 ore precedenti l’insorgenza del caso l’applicazione delle misure disposte per i contatti stretti contenute nella circolare del Ministero della Salute nr.60136 del 30 dicembre 2021 (in tale circolare veniva disposta una differenziazione nella modalità di applicazione della quarantena a seconda che gli interessati fossero vaccinati o guariti da meno di 120 giorni, oppure vaccinati o guariti da più di 120 giorni ovvero non vaccinati).

**Scuola primaria:**

- **con un caso di positività** le attività del gruppo classe proseguono in presenza e tutti gli alunni devono effettuare un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso o, comunque, il prima possibile (cosiddetto tampone T0).

Il test dovrà essere ripetuto dopo 5 giorni (cosiddetto tampone T5).

Nel caso in cui un tampone dia esito positivo dovrà essere informato il Dipartimento di Prevenzione e il Pediatra di Libera Scelta e la classe non rientra a scuola.

Le misure adottate per il tampone T0 sono applicate anche agli esiti del tampone T5. Nel caso di positività di un tampone, il referente scolastico COVID-19/Dirigente scolastico sarà avvisato secondo le procedure applicate localmente per i casi positivi degli studenti e degli operatori scolastici.

La circolare 11 Ministero Istruzione e della Salute raccomanda, anche, una distanza interpersonale di almeno 2 metri nel caso in cui venga somministrato il pasto.

Al personale (della scuola o esterno) che abbia svolto nella classe la propria attività di servizio in presenza per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle ultime 48 ore precedenti l’insorgenza del caso viene applicata la misura sanitaria dell’auto-sorveglianza. Anche in questo caso, la circolare ritiene opportuno raccomandare al personale in autosorveglianza l’effettuazione dei tamponi T0 e T5.

 - con due **o più casi di positività è sospesa l’attività didattica in presenza ed è attivata la didattica a distanza per dieci giorni.** Agli studenti viene applicata la misura sanitaria della quarantena della durata di 10 giorni seguita da un test (tampone molecolare o antigenico) con risultato negativo.

 Al personale (della scuola o esterno) che abbia svolto il proprio servizio in presenza ella classe degli alunni risultati positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle ultime 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applicano le misure previste per i contatti stretti ad alto rischio dalla circolare 60136 del 30 dicembre 2021 del Ministero della Salute.

**Scuola secondaria di primo grado**

La procedura di gestione dipende dal numero di casi positivi contemporaneamente individuati in classe:

In presenza di **un caso di positività** nella stessa classe vengono disposte le seguenti misure

A) Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

o attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di

tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;

o misura sanitaria: Auto-sorveglianza “è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19”

B) Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza

In presenza di **due casi positivi** nella stessa classe, le misure sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

A) per gli alunni che non hanno concluso il ciclo vaccinale primario (due dosi) o che lo hanno concluso da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo(terza dose) si prevede:

o attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;

o misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o

antigenico - con risultato negativo.

B) per gli alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale primario (due dosi), o che siano guariti, da meno di 120 giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo (terza dose), si prevede:

o attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;

o misura sanitaria: Auto-sorveglianza: “è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19”.

**Va precisato che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Autosorveglianza, devono essere dimostrati dalla famiglia dall’alunno interessato** .

Per effetto di questa nuovanormativa, in questo specifico caso, la scuola è autorizzata a richiedere la documentazione dello statovaccinale o di guarigione degli studenti. Se la famiglia non presenta questa documentazione, l’allievo/a non puòfrequentare in presenza gli ambienti scolastici per i 10 giorni successivi ala rilevazione. Addetti al controllo deidocumenti di vaccinazione/guarigione sarà il referente CoViD o le dirigente scolastica..

C) Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30-12-2021 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO

– vedi paragrafo 3 della presente circolare “3. Contatto stretto con una caso positivo CoViD: regole per quarantena (autorsorveglianza)”.

In presenza di almeno **tre casi positivi** nella stessa classe vengono disposte le seguenti misure.

* Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

o attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di 10 giorni;

o misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30-12-2021 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO – vedi paragrafo 3 della presente circolare “3. Contatto stretto con una caso positivo CoViD: regole per quarantena (autorsorveglianza)”.

* Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30-12-2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) –vedi paragrafo 3 della presente circolare “3. Contatto stretto con una caso positivo CoViD: regole per quarantena

(autorsorveglianza)”.

-----------------------------------------------------

Confidando in una proficua collaborazione,

l’occasione mi è gradita per rinnovare a tutti gli auguri di buon anno e di una buona, seppur difficile, ripartenza delle attività scolastiche.

La Dirigente Scolastica

Profssa Grazia Maria Cecconi